informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 167 – 01 GIUGNO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **RISCOSSIONE**

LE NUOVE FAQ IN MATERIA DI RISCOSSIONE AGGIORNATE AL C.D. "DECRETO SOSTEGNI-BIS"

RIFERIMENTI

- **Art. 68, comma 1, DL n. 18/2020**
- **Art. 9, commi 1 e 2, DL n. 73/2021**
- **Informativa SEAC 28.5.2021, n. 164**

IN SINTESI

Sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione sono disponibili i chiarimenti, sotto forma di FAQ, aggiornati alle novità apportate dal c.d. "Decreto Sostegni-bis" in materia di riscossione.

In particolare l'Agenzia conferma che per i pagamenti sospesi fino al 30.6.2021 delle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc.:

- *è considerato tempestivo il versamento effettuato entro il 2.8.2021, in quanto il 31.7 cade di sabato;*
- *è possibile richiedere la rateizzazione. A tal fine "è opportuno" presentare la domanda entro il 31.7.2021.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Con il DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” sono stati prorogati i termini in materia di notifica delle cartelle di pagamento nonché di versamento delle relative somme.

In particolare, il Legislatore ha disposto la proroga dal 30.4 al 30.6.2021 della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc., con la conseguenza che gli stessi dovranno essere effettuati entro il 31.7.2021 (anzichè entro il 31.5), differito al 2.8.2021 in quanto il 31.7 cade di sabato (Informativa SEAC 28.5.2021, n. 164).

Recentemente l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha aggiornato i chiarimenti (FAQ) presenti sul sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-covid/, in merito alle predette nuove disposizioni riguardanti la sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento, ecc. nonché alla proroga dei versamenti delle rate 2020 e 2021 relative alla “rottamazione dei ruoli” / “saldo e stralcio” disposta dal DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”.

L’Agenzia conferma che il contribuente può **richiedere la rateizzazione** della somma dovuta, presentando una specifica domanda entro il 31.7.2021. La stessa Agenzia conferma altresì che, con riguardo all’annullamento automatico dei debiti fino a € 5.000, è necessario **attendere lo specifico Decreto del MEF** che individuerà le modalità e le date dell’annullamento.

FAQ AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE

1. Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle Entrate - Riscossione?

I Provvedimenti emanati nel periodo di emergenza COVID-19 hanno differito al 30.6.2021 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8.3.2020 (*) al 30.6.2021.

(*) *Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1, DPCM 1.3.2020), la sospensione decorre dal 21.2.2020.*

2. Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8.3.2020. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 30.6.2021. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 31.7.2021 (il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2.8 in quanto la scadenza fissata dal DL n. 73/2021, “Decreto Sostegni-bis” cade di sabato).

3. I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 31.7.2021, vanno effettuati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione.

Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 31.7.2021.

4. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’8.3.2020 al 30.6.2021)?

No. Nel periodo di sospensione (dall’8.3.2020 al 30.6.2021) l’Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha notificato o notificherà alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite PEC.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

5. Ho una cartella notificata ante 2010 di importo residuo inferiore a € 5.000. Cosa prevede il "Decreto Sostegni" per lo stralcio?

Trattandosi di una cartella riferita a carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, di importo residuo inferiore a € 5.000, la riscossione della stessa è sospesa. A tale riguardo, le modalità e le date dell'annullamento saranno definite da un Decreto del MEF, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del "Decreto Sostegni".

6. Quali sono le agevolazioni previste per il pagamento delle rate in scadenza della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio"?

Il "Decreto Sostegni", pur non modificando la data di scadenza delle singole rate contenute nell'originario piano di "Rottamazione-ter" (28.2, 31.5, 31.7 e 30.11) e "Saldo e stralcio" (31.3 e 31.7), ha fissato nuovi termini entro cui poter effettuare il pagamento per mantenere i benefici della misura agevolativa:

- il 31.7.2021 è il termine ultimo di pagamento delle rate in scadenza nel 2020 della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio", precedentemente fissato all'1.3.2021 dal "Decreto Ristori" (DL n. 137/2020); possono usufruirne solo coloro che avevano effettuato tempestivamente i pagamenti di tutte le rate in scadenza nel 2019;
- al 30.11.2021 è il termine ultimo di pagamento di tutte le rate in scadenza nel 2021; possono usufruirne solo coloro che effettueranno tempestivamente il pagamento entro il 31.7.2021, di tutte le rate in scadenza nel 2020.

7. Saranno considerati regolari anche i pagamenti di tutte le rate della "rottamazione-ter" e/o del "saldo e stralcio" effettuati nei 5 giorni successivi ai nuovi termini?

Sì. Il "Decreto Sostegni" considera tempestivi anche i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 5 giorni rispetto al termine del 31.7.2021 (per le rate scadute nel 2020) e del 30.11.2021 (per le rate con scadenza 28.2, 31.3, 31.5, 31.7 e 30.11.2021). Anche per le rate dell'anno 2022 resta confermato il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della definizione agevolata.

8. Non ho pagato le rate della "rottamazione-ter" e/o del "saldo e stralcio" in scadenza entro il 31.12.2019 e pertanto si è determinata l'inefficacia della definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?

Sì. Il "Decreto Rilancio" ha previsto la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex art. 19, DPR n. 602/73) dei debiti oggetto di "rottamazione-ter" o di "saldo e stralcio" per i quali il contribuente ha perso il beneficio della definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nel 2019.

Il "Decreto Ristori" ha esteso la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex art. 19, DPR n. 602/73) anche a coloro che avevano già perso i benefici delle misure agevolative della "prima rottamazione" (DL n. 193/2016) e della "rottamazione-bis" (DL n. 148/2017) non avendo pagato le rate in scadenza entro i termini previsti.

9. Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate in scadenza dall'8.3.2020 al 30.6.2021 è sospeso. Queste rate devono essere versate comunque entro il 31.7.2021.

Mantengono invece l'originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 30.6.2021.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

10. Durante il periodo di sospensione, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione?

Sì. L'operatività di Agenzia delle Entrate - Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.

11. Ho un piano di rateizzazione che alla data dell'8.3.2020 era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 31.7.2021 tutte le rate in scadenza. È prevista qualche agevolazione?

Sì. Il "Decreto Rilancio" ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento.

Inoltre, il "Decreto Ristori" ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31.12.2021.

12. Sono state introdotte delle agevolazioni per la presentazione delle richieste di rateizzazione?

Sì. Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30.11.2020 e fino al 31.12.2021, il "Decreto Ristori" prevede che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a € 100.000, in deroga alla soglia di € 60.000 prevista dall'art. 19, comma 1 ultimo periodo, DPR n. 602/73.

13. Una volta ottenuto il piano di rateizzazione, le eventuali procedure esecutive in essere prima della data di presentazione dell'istanza di rateizzazione vengono automaticamente revocate?

Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30.11.2020, l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

14. Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell'8.3.2020. Agenzia delle Entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

No. Durante il periodo di sospensione, quindi fino al 30.6.2021, Agenzia delle Entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (ad esempio, fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (ad esempio, pignoramento).

15. Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella. Come posso fare per chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione?

Puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e, pagando la prima rata, puoi ottenere la sospensione del provvedimento.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

16. Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell'entrata in vigore del DL n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?

Fino al 30.6.2021 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del DL n. 34/2020, c.d "Decreto Rilancio" se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati.

Pertanto, il datore di lavoro, nel periodo di sospensione, non deve effettuare le relative trattenute che riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dall'1.7.2021.

17. Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una PA ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a € 5.000.

La PA farà le verifiche presso l'Agente della riscossione e bloccherà il pagamento?

No. Nel periodo di sospensione dall'8.3.2020 (*) al 30.6.2021 le PA non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all'Agente della riscossione (art. 48-bis, DPR n. 602/73).

Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l'Agente della riscossione non ha ancora notificato l'atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le PA procedono al pagamento a favore del beneficiario.

(*) Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1, DPCM 1.3.2020), la sospensione decorre dal 21.2.2020.

18. È possibile ricevere assistenza agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione durante l'emergenza COVID-19? Posso presentarmi direttamente o devo richiedere un appuntamento?

Gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti sul territorio nazionale, sono aperti dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.15 alle 13.15. L'ingresso è consentito solo con appuntamento.

È possibile fissare un appuntamento tramite il servizio "Trova lo sportello e prenota", disponibile nell'area pubblica del portale e dell'App Equiclick senza necessità di pin e password.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it